PRIMO PIANO PNRR
Settimanale di UNINDUSTRIA in collaborazione con OREP

F O C U S

DECRETO PNRR 3
ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DERIVANTI DALLA LETTURA DELLA BOZZA DEL 14.02.23

- **Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art 2):** è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, che assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Vengono riorganizzate le unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all'interno di Direzione Generali già esistenti e si introducono disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi PNRR e PNC da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
- **Capacità amministrativa (art 8)** Si prevede di allargare le possibilità di assunzioni in Regioni ed enti locali escludendo dalla regola che guida i tetti finanziari per le assunzioni la spesa prodotta dai rinnovi contrattuali riferita agli arretrati e prevedendo, allo stesso tempo, che gli ingressi extra siano a carico del bilancio delle amministrazioni. Si prevede il raddoppio della possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a tempo e il via libera agli aumenti dei fondi per i premi in busta paga, ma sono esclusi da queste modifiche espressamente gli enti che non rispettano il pareggio di bilancio e non approvano in tempo i loro conti.
- **Semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici (art 15):** si prevedono disposizioni per l'accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure "supersemplificate" già previste per l'edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali. Sono ridotti alla metà i termini previsti per le espropriazioni per pubblica utilità, con alcune eccezioni. Per l'accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il termine è di quarantacinque giorni. Si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- **Acquisti di beni e servizi informatici (art 20)**: sono ulteriormente semplificate le procedure di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e le procedure di *e-procurement* . Sono introdotte semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, non è necessaria l'autorizzazione e, nei casi di installazione delle infrastrutture e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applichi il vincolo paesaggistico.

- **VIA e VAS e verifiche di impatto ambientale (art 21):** la Valutazione ambientale strategica e Valutazione di impatto ambientale saranno a richiesta del proponente coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista. Sono prorogati per due anni i termini per l'assegnazione al MASE del contingente di 152 esperti per l'attuazione degli interventi di transizione ecologica del PNRR, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
- **Edilizia scolastica (art 26):** è consentito l'utilizzo, da parte degli enti locali beneficiari, dei ribassi d'asta derivanti dai progetti PNRR in materia di edilizia scolastica, non solo per i nuovi progetti PNRR ma anche per quelli in essere; sono incrementate fino a 215.000 euro le soglie per ricorrere agli affidamenti diretti. E' prorogato fino a maggio 2023 il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia. Per la costruzione di nuovi istituti mediante sostituzione di edifici, si prevede la spesa di 4 milioni per la locazione di immobili o per il noleggio di strutture temporanee modulari a uso scolastico (per il tempo necessario a completare i lavori).
- **Rischio idrogeologico (art 31):** per interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico si prevede l'applicazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, che consente di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi. Viene inoltre autorizzata fino al 31 dicembre 2026 l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulle quali affluiscono le risorse assegnate. Si prevede la proroga di sei mesi per le tempistiche e le modalità di trasferimento e impiego delle risorse finanziarie per i nuovi interventi.
- **Giubileo 2025 (art 33):** in relazione all'attuazione dell'Investimento 4.3 "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici" della Missione 1, Componente 3 del PNRR, si prevede che la società "Giubileo 2025" non sia l'unica destinata ad agire in qualità di stazione appaltante per la realizzazione ed il conseguimento delle finalità progettuali, ma tale facoltà possa essere applicata anche ad altre tipologie di Enti. Per la realizzazione del progetto denominato "Città dello Sport" per ospitare le celebrazioni del 69 Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, si prevede che l'Agenzia del Demanio possa applicare la procedura di cui all'art. 48, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, per l'affidamento, sulla base del Progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi
- **Semplificazione per trasporti e infrastrutture (art 34 o 35):** per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per le opere ferroviarie, i Commissari straordinari nominati possono approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Rispetto al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture si prevede l'applicazione della procedura semplificata a tutti gli interventi di competenza del Ministero, ove finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, PNC e fondi strutturali. Altre disposizioni riguardano: la semplificazione del procedimento di valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico; la semplificazione della valutazione di impatto ambientale; semplificazioni per l'iter di approvazione delle modifiche di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. In caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere.
- **Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali (art 48) si** semplificano i procedimenti autorizzativi per le opere di manutenzione ordinaria, che non comportino modifiche delle caratteristiche del bene, previa segnalazione alla soprintendenza competente. Si rafforzano le competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità PNRR.

- **Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (art 49**): si aggiungono nuovi finanziamenti per 32 milioni di euro. Si introduce la possibilità di un'esenzione dalla presentazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Per i progetti di competenza statale, i tempi per l'adozione del provvedimento della VIA si riducono da 60 a 15 giorni dalla conclusione della fase di consultazione. Per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici dai beni sottoposti a tutela, si riducono le distanze da 7 a 3 km. Inoltre, viene previsto che per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici fino a 50 MW sia sufficiente la sola procedura abilitativa semplificata, a condizione che l'energia prodotta dall'impianto stesso sia ceduta al GSE per almeno 15 anni. Gli impianti fotovoltaici agricoli, se posti al di fuori di aree protette, sono liberamente installabili. Infine, procedure più snelle sono previste anche per gli impianti rinnovabili off-shore che possono essere costruiti e messi in esercizio con una procedura semplificata che integra la VIA.
- **Potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR (art 52)** si prevede la soppressione dell'Agenzia per la coesione e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO